

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2234

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLOMBINI, CACCAVALE, CALLERI, CARLESIMO,
CHIESA, CRIMI, GODINO, LAVAGNINI, LEONARDELLI,
MOLINARO, SIGONA, STORNELLO, MARIO MASINI**

Istituzione del corso di laurea in servizio sociale

Presentata il 15 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di istituire un corso di laurea in servizio sociale trae origine dalla necessità che l'Italia si adegui ad un regime europeo che, pur nelle differenze dei vari sistemi scolastici ed universitari, decreta una inequivocabile tendenza ad una formazione di maggior spessore culturale, spesso articolata su più livelli in relazione alle necessità operative di servizi più o meno complessi e sofisticati, di tutte le professioni che operano sull'uomo e sono destinate ad incidere sulla sua situazione esistenziale.

Nelle scorse legislature ripetutamente sono state presentate proposte intese a dare una risposta alla pressante, univoca richiesta del gruppo professionale: ora tuttavia si determinano le circostanze favorevoli in relazione alla legge 23 marzo 1993,

n. 84, ed alla trasformazione dei corsi triennali universitari delle scuole dirette a fini speciali in corsi per il conseguimento del diploma universitario (*Laurea brevis*).

La legge n. 84 del 1993, che sancisce — dopo cinquant'anni — la presenza della professione nella società italiana costituisce un punto di partenza per una professione che, operando sul territorio per realizzare un intervento di rete, rappresenta un saldo punto di riferimento per cittadini ed istituzioni, un moltiplicatore delle risorse strutturali, professionali, umane, dei servizi come pure del volontariato e del privato sociale e di quanti operano per il sostegno ed il recupero dei cittadini in difficoltà o emarginati, e garantisce il monitoraggio corretto del territorio e dei servizi, attraverso la decodificazione e la lettura della domanda, la verifica dell'effica-

cia della risposta, la ricomposizione degli interventi settoriali o specialistici.

Il corso di diploma universitario non può considerarsi risposta esauritiva per le esigenze formative di una professione chiamata a misurarsi con una problematica sociale che diviene sempre più complessa ed esige interventi di grande spessore ed impegno.

La presente proposta contiene quattro articoli. All'articolo 1, il corso di laurea in servizio sociale viene collocato presso le facoltà di giurisprudenza, sociologia, scienze politiche, psicologia, magistero: ciò è previsto in relazione all'attuale collocazione del diploma universitario triennale già istituito; all'articolo 2 il corso di laurea quinquennale prevede un'articolazione in sequenza di un triennio (diploma universitario, tabella I allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652), pro-

pedeutico per l'accesso al successivo biennio articolato in due indirizzi: uno giuridico ed uno clinico-relazionale. Tali indirizzi di studio corrispondono a due specifici campi dell'intervento professionale: l'uno corrispondente maggiormente al lavoro di organizzazione di comunità e di rete nonché alla gestione di servizi, l'altro più consono alle esigenze formative di chi opera nelle situazioni di disagio psicosociale caratterizzate prevalentemente da conflitti interpersonali e ambientali; l'articolo 4 prevede doverosamente, in via transitoria e per breve corso di tempo, l'accesso al secondo biennio di formazione degli assistenti sociali che già operano essendo stati abilitati all'esercizio della professione a norma della legge n. 84 del 1993 e sono pertanto iscritti agli albi regionali degli assistenti sociali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del corso di laurea in servizio sociale).

1. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 38. Laurea in servizio sociale ».

2. La tabella II annessa al citato regio decreto n. 1652 del 1938 è integrata nel senso che le facoltà di giurisprudenza, sociologia, scienze politiche, psicologia, magistero possono rilasciare il diploma di laurea in servizio sociale.

ART. 2.

(Accesso, articolazione, durata e ordinamento didattico del corso di laurea in servizio sociale).

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio universitario nazionale, è aggiunta al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, la tabella relativa al corso di laurea in servizio sociale, nel rispetto dei seguenti principi:

a) il corso di laurea ha durata quinquennale e si articola in un triennio, ordinato nei modi di cui alla tabella XLIV, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, aggiunta dal decreto ministeriale 23 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 mag-

gio 1994, propedeutico ad un successivo biennio di studi;

b) il biennio è articolato in almeno due indirizzi, tra i quali uno giuridico ed uno relazionale;

c) per ambedue gli indirizzi di cui alla lettera *b)* è obbligatorio lo studio delle lingue inglese o francese;

d) per l'area professionale del servizio sociale, sono obbligatori studi di tecniche e strategie manageriali, facoltativi studi comparati di legislazione sociale nell'ambito dei Paesi membri dell'Unione europea;

e) per l'area giuridica, sono obbligatori studi di scienza dell'amministrazione, mentre sono facoltativi studi di diritto comunitario, di diritto e procedura penale, di diritto penitenziario e di diritto internazionale;

f) per l'area sociologica, sono obbligatori studi di teoria e metodi della pianificazione sociale;

g) per l'area psicologica, sono obbligatori studi di psicologia dei gruppi, della coppia, della famiglia;

h) per l'area sanitaria, sono obbligatori studi di politica ed organizzazione del sistema di assistenza ed integrazione e coordinamento tra servizi sociali e servizi sanitari;

i) per l'area politologica, sono obbligatori studi di politiche sociali comparate;

l) per l'area economica, sono obbligatori studi di amministrazione del personale;

m) per l'area filosofica, sono obbligatori studi di epistemologia delle scienze sociali, di etica e deontologia, nonché di filosofia morale e filosofia del diritto;

n) per l'area informatica, sono obbligatori studi di informatica di base.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 4.

(Norma transitoria).

1. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro i tre anni successivi all'istituzione del corso di laurea, possono iscriversi al biennio di studi successivo al triennio propedeutico gli assistenti sociali iscritti all'albo professionale.

